

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 596 del 9 marzo 2010

**Rd 1775/1933. Derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee. Disposizioni varie.**  
[Demanio e patrimonio]

L'Assessore alle politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Fin dall'anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti alle derivazioni d'acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Nell'organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi a determinare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di sciogliere alcune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori dubbi o incertezze operative.

A tal fine, quindi, è necessario adottare le seguenti disposizioni.

**Rateizzazione canoni pregressi**

Con Dgr1997/2004 era stata prevista la possibilità da parte degli utenti di corrispondere i canoni di concessione relativi ad annualità pregresse in forma rateale, stabilendo che detta facoltà potesse essere esercitata fino al 31.12.2005.

Al riguardo, tenuto conto del persistere delle condizioni che a suo tempo avevano suggerito di adottare il provvedimento, si ritiene opportuno disporre in via definitiva e senza limiti temporali di validità che:

- il versamento della somma costituente il recupero di canoni pregressi, previa comunicazione del concessionario al Genio civile, può essere effettuato anche in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate annuali da corrispondere nell'anno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di pagamento;
- il versamento rateale è ammesso solo per importi superiori a € 2.000,00.

**Prelievi abusivi - art.96 comma 6 D.lgs 152/2006 - art.17 Rd 1775/1933**

L'art. 96 D.lgs152/2006 prevedeva la possibilità, per i prelievi d'acqua sprovvisti di autorizzazione, di presentare domanda di concessione in sanatoria entro il 30.6.2006. In mancanza di questa, il prelievo abusivo è sottoposto alla procedura sanzionatoria di cui all'articolo 17 comma 3 del Rd 1775/1933 che comprende, tra l'altro, la "cessazione dell'utenza abusiva".

Detta disposizione, ancorché riguardante tutte le derivazioni d'acqua, superficiali e sotterranee, trova maggiore applicazione nel settore dei pozzi, dove il fenomeno del prelievo abusivo d'acqua, da sempre, assume particolare consistenza.

Pertanto, con specifico riferimento ai prelievi di acqua sotterranea tramite pozzi, corre l'obbligo disporre quanto segue:

- 1) Per cessazione dell'utenza s'intende la sigillatura del pozzo atta a impedire il prelievo d'acqua. La sigillatura del pozzo è disposta dal Genio civile ed è eseguita a cura e spese del proprietario.
- 2) È fatta salva la facoltà riconosciuta all'Autorità idraulica - Genio civile regionale, di consentire la continuazione del prelievo nelle circostanze previste nel medesimo articolo 17 comma 3.

- 3) Una volta proceduto alla sigillatura del pozzo e all'applicazione della sanzione, la stessa struttura regionale può ammettere la presentazione di una domanda di concessione per la riattivazione del pozzo, che è avviata a istruttoria secondo la normativa vigente. L'accoglimento della domanda di concessione è subordinato alla dimostrazione da parte del proprietario, mediante idonea documentazione, che il pozzo realizzato non sia di pregiudizio per la qualità e integrità degli acquiferi.

- 4) Nel caso in cui si accerti che il pozzo realizzato pregiudica l'integrità e la qualità degli acquiferi, il Genio civile dispone la demolizione del pozzo mediante cementazione, a cura e spese del proprietario.

**Manutenzione pozzi**

È pratica comune, per tutti gli utenti di pozzi, procedere con regolare frequenza alla manutenzione delle opere realizzate, al fine di garantire la continuità della portata prelevata e l'integrità del manufatto.

Detti interventi però, non essendo soggetti ad autorizzazione, sono eseguiti senza darne comunicazione all'Autorità competente e ciò, spesso, determina l'insorgere di dubbi, soprattutto negli Uffici regionali, sulla reale natura dei lavori.

È necessario, pertanto, istituire l'obbligo che ogni intervento di manutenzione a carico di un pozzo esistente sia preventivamente comunicato al Genio civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. In difetto, la stessa struttura regionale, ove informata dei lavori, ne dispone l'immediata sospensione per le verifiche del caso.

**Domande di riconoscimento e preferenziali - art. 4 Rd 1775/1933.**

A seguito del Dpr238/99, tutte le acque, superficiali e sotterranee sono state dichiarate appartenenti al demanio pubblico e, conseguentemente, è stata data facoltà, per le utilizzazioni in atto al 10.8.99, momento di entrata in vigore del decreto, di presentare domanda di riconoscimento o concessione preferenziale ai sensi dell'articolo 4 Rd 1775/1933.

Sono pertanto affluite agli Uffici regionali numerose domande del tipo sopra indicato, sulle quali è stata avviata l'istruttoria secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa, sia statale che regionale. In particolare, con successivi provvedimenti della Giunta regionale e da ultimo con Dgr 3759/2007, è stato prorogato fino al 31.12.2009 il diritto dell'utenza a continuare l'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di cui sopra.

Ora, per una larga parte delle domande, è tuttora in corso il procedimento volto al rilascio della concessione. Inoltre, per dette utilizzazioni, sussiste per l'utente il diritto alla concessione, ai sensi del citato art.4 Rd 1775/1933.

Ciò posto, è necessario autorizzare la continuazione dell'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 Rd 1775/1933, fino al provvedimento finale di concessione emesso dal competente Genio civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta,

regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

Visto il Dpr 238/99

Visto il D.lgs 275/1993;

Visto il Rd 1775/1933;

Vista la Lr 1/2004;

Visto il D.lgs152/2006

Visto il Piano di Tutela delle Acque

delibera

3. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le derivazioni d'acqua pubblica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 597 del 9 marzo 2010

**D.lgs275/1993 art.10. Piano di Tutela delle Acque - Art.40 Norme Tecniche di Attuazione. Denunce pozzi. Disposizioni varie.**

*[Demanio e patrimonio]*

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Fin dall'anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti le derivazioni d'acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Nell'organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi, a fissare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di assumere nuove determinazioni su talune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori regionali dubbi o incertezze operative.

In particolare, è necessario definire le modalità con cui trattare le denunce pozzi che gli utenti dovevano inviare agli Uffici regionali in ottemperanza dell'articolo 10 del D.lgs275/1993.

L'art. 10 del D.lgs275/93 prevedeva l'obbligo di denuncia dei pozzi esistenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, termine poi più volte prorogato fino al 31.12.2007, giusta art.2 Legge 17/2007. Lo stesso articolo stabiliva altresì che detta denuncia era finalizzata ad attivare presso gli Uffici competenti la procedura di cui all'articolo 103 del Rd 1775/1933 e cioè accertare la quantità d'acqua prelevata e procedere con gli adempimenti conseguenti.

In sostanza, la norma aveva il duplice scopo di fare emergere i pozzi esistenti che non erano stati segnalati agli Uffici competenti ai sensi del Rd 1775/1933 e di avviare gli stessi pozzi a regolarizzazione sia amministrativa che finanziaria.

Negli anni successivi al 1993, in ossequio alla norma, sono pervenute alla Regione decine di migliaia di denunce di pozzi ma, solo per una parte di queste, hanno fatto seguito altre comunicazioni da parte dell'utente (domanda di riconoscimento, domanda di concessione preferenziale, domanda di concessione ordinaria) che hanno determinato l'avvio della relativa istruttoria. Per moltissimi pozzi, invece, il dichiarante, dopo la denuncia ex art.10 D.lgs275/93, non ha inviato alcuna

ulteriore istanza o comunicazione (se non la ripetizione della denuncia stessa) e, pertanto, per detti pozzi la denuncia figura quale unico atto depositato presso gli Uffici regionali.

Pertanto, l'elevatissimo numero di denunce ha messo in difficoltà gli Uffici che comprensibilmente non hanno potuto avviare alcuna attività istruttoria in assenza di disposizioni superiori su criteri e modalità con cui affrontare in maniera efficace l'enorme massa di documenti presentati.

Sul punto è intervenuto anche il Piano di Tutela delle Acque recentemente approvato, che, all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, stabilisce che in tutto il territorio regionale possono essere assentiti i prelievi d'acqua sotterranea connessi alle denunce pozzi ex art.10 D.lgs275/93 e che la denuncia, ove non seguita da domanda di concessione, tiene luogo della domanda di concessione di derivazione d'acqua. Su quest'ultima, inoltre, devono essere avviati gli adempimenti previsti dal Rd 1775/1933, richiedendo in particolare la documentazione di cui all'articolo 7 dello stesso regio decreto.

Ora, vista la specifica norma del Piano di Tutela, dovendo dare corso all'istruttoria sulle denunce presentate, è necessario dare luogo alle seguenti disposizioni operative:

- I pozzi oggetto di sola denuncia ex art. D.lgs275/93, sono avviati alle procedure di cui all'articolo 103 Rd 1775/1933 e agli adempimenti conseguenti. La denuncia vale come domanda di concessione di derivazione d'acqua.
- Qualora la denuncia riguardi un pozzo per gli usi domestici di cui all'art.93 Rd 1775/1933, si applicano le corrispondenti specifiche disposizioni.
- Sulle denunce pozzi ex art.10 D.lgs275/93 non si procede alle pubblicazioni di cui all'articolo 7 Rd 1775/1933.
- I competenti uffici regionali del Genio civile eseguono l'istruttoria sulla base delle previsioni del Rd 1775/1933 e delle disposizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque - art. 40 Norme Tecniche di Attuazione. A tal fine, richiedono la prescritta documentazione tecnica, anche in riferimento all'art.7 del citato regio decreto.
- L'istruttoria può essere eseguita per gruppi di pozzi con lo stesso uso e ricadenti nello stesso Comune.
- Tenuto conto che il parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 D.lgs152/2006 è riferito alle "domande per nuove concessioni e utilizzazioni" mentre le denunce ex art.10 D.lgs275/93 riguardano utilizzazioni di acqua sotterranea da tempo esistenti, detto parere non è dovuto.
- Ai sensi dell'articolo 96 comma 7 del D.lgs152/2006, i canoni demaniali di derivazione d'acqua sono dovuti a decorrere dal 10.8.1999.
- Per i pozzi la cui istruttoria ha esito negativo, il Genio civile regionale dispone la cessazione dell'utenza. In tal caso, comunque sono dovuti i canoni demaniali a decorrere dal 10.8.99 e fino alla cessazione dell'utenza.
- Per le denunce pozzi presentate oltre il 31.12.2007, il prelievo è da considerarsi senza titolo e il Genio civile procede ai sensi dell'articolo 17 Rd 1775/1933.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Visto il D.lgs 275/1993;

Visto il Rd 1775/1933;

Visto il Piano di Tutela delle Acque;

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le denunce pozzi di cui all'articolo 10 D.lgs.275/1993;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture regionali del Genio civile per la puntuale applicazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 598 del 9 marzo 2010

**Interventi di riqualificazione ambientale e di miglioramento boschivo, affidati in esecuzione al Servizio Forestale regionale di Padova. Individuazione del funzionario responsabile del processo di spesa e assegnazione dei budgets operativi.**

*[Foreste ed economia montana]*

L'Assessore alle Politiche dell'ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Da parte di numerosi Enti, tipicamente Comunità Montane e Comuni, ma anche altri Enti Pubblici o para-pubblici, sono affidati ai Servizi Forestali Regionali svariati interventi di miglioramento boschivo, di viabilità di interesse rurale, di mantenimento del verde ambientale, di difesa idraulica, di recupero paesaggistico ed ambientale, etc.

I suddetti interventi sono eseguiti dai Servizi Forestali Regionali in economia, con la forma dell'amministrazione diretta, impiegando le proprie maestranze ed utilizzando i fondi che l'ente delegante versa alla Regione sull'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale (cap. 9835).

La Giunta regionale con deliberazione n. 5177 del 3/11/1994 ha disciplinato l'affidamento ai Servizi Forestali Regionali dei suddetti interventi, determinandone la tipologia, le modalità ed i criteri procedurali di accoglimento.

Quanto sopra, al fine di consentire, ai Servizi Forestali Regionali, di poter operare all'interno di un ambito di competenze istituzionalmente definito; in un contesto normativo e regolamentare certo che trova i propri principali riferimenti nella Lr 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale regionale", nella Lr 15/01/1985, n. 8 "Riorganizzazione delle funzioni forestali" e nella correlata, vigente normativa di settore, anche nazionale.

In applicazione della citata Dgr n. 5177/94, gli Enti deleganti di cui all'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, con proprie deliberazioni esecutive, hanno stabilito di procedere alla realizzazione degli interventi evidenziati, prevedendo di avvalersi del Servizio Forestale regionale di Padova nonché impegnandosi a versare anticipatamente le somme necessarie per l'esecuzione delle opere.

Da parte del Servizio Forestale regionale di Padova con nota prot. n. 523698 del 24.09.2009, n. 40637 del 25.01.2010 e n. 95166 del 19.02.2010, verificata la compatibilità degli interventi proposti con la citata normativa e con la Dgr n. 5177/94, è stata espressa la disponibilità all'esecuzione dei lavori summenzionati.

Gli Enti deleganti provvederanno, pertanto, a versare al tesoriere regionale, - Unicredit Banca Spa - IBAN IT41V0200802017000100537110, sul c/c intestato alla Regione del Veneto - Servizio Tesoreria, entrata per conto terzi -, specificandone la causale, le somme riportate nell'allegato A, colonna importo totale, parte integrante della presente deliberazione.

Le somme di cui all'allegato A, colonna componente lavori, corrispondenti agli oneri per l'esecuzione degli interventi sopra specificati, saranno introitate nel capitolo n. 9835, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 determinando conseguentemente, un impegno di pari importo nel correlato capitolo di spesa n. 92020 - uscite per conto terzi ai sensi dell'art. 42, comma 4 della Lr 29/11/2001 n. 39.

Le somme di cui all'allegato A, colonna componente manodopera, relative alle maestranze impegnate nella esecuzione in diretta amministrazione degli interventi in parola, saranno accertate e introitate al capitolo 100267 introiti diversi, dando atto che la spesa corrispondente alla componente manodopera trova copertura sui fondi già impegnati al capitolo 100696 dell'esercizio corrente in attuazione di quanto disposto dalla

Dgr 23/02/2010, n. 449 in forza dell'art. 42 della Lr 29/11/2001, n. 39.

Degli avvenuti suddetti versamenti, gli Enti medesimi daranno immediata comunicazione alla competente Direzione Foreste ed Economia Montana e al Servizio Forestale regionale di Padova.

Ciò posto, per consentire l'operatività del Servizio Forestale regionale di Padova in ordine alla progettazione e alla realizzazione dei lavori affidatigli si rende necessario procedere alla assegnazione dei budgets operativi di spesa, meglio evidenziati nell'allegato A, colonna componente lavori, presso il Tesoriere della Regione, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dr.ssa Righel Miria, Dirigente del Servizio Forestale regionale di Padova, ovvero del suo sostituto dr.ssa Schergna Emanuela, ai sensi dell'art. 49 della Lr 39/2001, anche mediante apposito prelievamento in contanti fino al limite massimo giornaliero di € 5.000,00=.

Resta inteso che il funzionario responsabile del processo di spesa nonché responsabile del procedimento potrà ricorrere all'ordinaria procedura di erogazione della spesa mediante l'adozione di appositi atti che individuino i creditori e provvedano alla liquidazione delle somme ad essi dovute.

Il funzionario responsabile del processo di spesa è tenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della

Lr 39/2001, a predisporre lo specifico consuntivo delle spese sostenute nell'utilizzo dei budgets operativi assegnatigli, nonché alla trasmissione del medesimo alla Direzione Ragioneria e Tributi.

Gli Enti deleganti sono tenuti a versare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi delegati entro trenta giorni dalla richiesta effettuata in tal senso dal Servizio Forestale regionale di Padova.

Le attività di progettazione, direzione lavori e contabilizzazione relative agli interventi di cui al presente provvedimento danno titolo a percepire gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006. I corrispondenti oneri troveranno capienza nell'ambito dell'accantonamento previsto all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della amministrazione regionale.

All'impegno di tale corrispettivo si provvederà mediante contestuale provvedimento di nomina del gruppo di progettazione e direzione lavori da parte del dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana.

Il Servizio Forestale regionale di Padova procederà all'ultimazione delle opere affidatigli nonché all'esaurimento della relativa procedura di spesa entro il 31/12/2012, dando atto che in tale data si esaurisce la disponibilità dei budgets